



# FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

## Coordinamento Territoriale Torino

Sede: Via Salbertrand 56, 10146 TORINO. Tel. Fax011/0464996; 0115539524 Mobile 349/4515695; e-mail: [torino@flpagenziaemef.it](mailto:torino@flpagenziaemef.it)  
sito internet: [www.flpagenziaemef.it](http://www.flpagenziaemef.it)

Prot. n.4SP/2019

Torino, 17 maggio 2019

Al Direttore della Direzione  
Provinciale II delle Entrate di Torino  
Dr. Emanuele Diena

**Oggetto: Mancato riconoscimento permesso art. 35, c. 1, CCNL per terapie presso fisioterapista. Richiesta di cessazione interpretazione unilaterale restrittiva.**

La scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso che, presso codesta Direzione Provinciale, dal corrente mese non verrebbero riconosciuti i permessi orari in oggetto indicati qualora il dipendente debba sottoporsi a visite o terapie presso fisioterapisti, alla luce di una interpretazione restrittiva della norma secondo cui i permessi spetterebbero unicamente per visite o terapie presso medici e non per altri operatori sanitari. Non volendo affatto entrare nel merito dell'interpretazione della norma contrattuale non essendo di competenza di questo "nostro" ambito o livello - avvenendo l'interpretazione autentica con il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno partecipato alla stesura del CCNL o tramite i pareri ARAN (che ricordiamo rimangono pareri unilaterali) -, ci limitiamo ad osservare che tale lettura, in primo luogo, non trova alcun riscontro in documenti ufficiali, siano essi dell'ARAN o dell'Agenzia delle Entrate, In secondo luogo, si pone in netto e aperto contrasto con l'art. 35 comma 1 stesso. Recita infatti la norma contrattuale che *"Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (...)".* La norma è chiarissima: spettano al dipendente i permessi per effettuare non solo visite, ma anche per **terapie, che sono, generalmente, le prestazioni rese dal fisioterapista.** Basta andare su un qualsiasi motore di ricerca: *"Il fisioterapista ha il compito di realizzare, attuare le terapie fisiche necessarie alla guarigione..."*

Stante sempre la norma contrattuale, al comma 9, che disciplina le modalità di giustificazione dell'assenza, che deve avvenire **mediante attestazione di presenza, "anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"** che trova conferma quanto detto. La norma non potendo disciplinare minuziosamente le realtà concrete di organizzazione interna delle strutture (pubbliche e private) ha una formulazione generica e, come tale, lacunosa. La parola prestazione deve intendersi



necessariamente come prestazione professionale e non nella accezione del comma 1 della stessa norma, come specialistica. Va da sé, altrimenti, interpretando restrittivamente, non troverebbero modalità di giustificazione le “terapie o gli esami diagnostici” citati al comma 1 e non ripresi dal comma 9.

Da ultimo, a proposito di modalità di giustificazione, è appena il caso di ricordare che la norma prevede unicamente l’attestazione di presenza e non anche la certificazione del medico per un trattamento ciclico o calendarizzato. Infatti tale previsione (comma 14 dell’art. 35 CCNL) attiene unicamente alle ipotesi in cui il dipendente si sottoponga a terapie che comportano “incapacità lavorativa” rientrante nella malattia vera e propria, che esula dall’argomento oggetto della presente.

Alla luce delle superiori considerazioni, la scrivente O.S. richiede che codesta Direzione Provinciale, abbandonando ogni interpretazione unilaterale restrittiva, riconosca i permessi orari ex comma 1 art. 35 CCNL ai dipendenti che necessitano di terapie rese da fisioterapisti o altri professionisti o operatori sanitari.

Sicuri di un positivo riscontro in merito, si porgono cortesi saluti.

Il Coordinamento Provinciale Torino  
FLP Ecofin - Agenzie Fiscali  
f.to Michele A. Di Martino





## ***Coordinamento Territoriale Torino FLP Ecofin – Agenzie Fiscali***

---

